



## DISPOSIZIONI PER SUPERARE IL BICAMERALISMO PARITARIO

IL TENORE LETTERALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 55, 71, 1° E 2° COMMA E 72, 2° COMMA DELLA REVISIONANDA COSTITUZIONE IMPONE ALCUNE ATTENTE RIFLESSIONI POSTO CHE, SE VINCESSE IL "SI", AVREMMO:

- Un **bicameralismo perfetto - propositivo e legislativo** - in alcune materie (art. 70, 1° comma) ove la funzione legislativa del Senato sarà demandata a senatori nominati e non votati per la carica e quindi privi di mandato popolare;
- Un **bicameralismo semiperfetto o propositivo** (bicameralismo propositivo con monocameralismo legislativo), poiché anche il Senato - composto da senatori nominati e non votati per la carica - potrà richiedere alla Camera dei deputati (art. 71, 2° comma) che venga esaminato un disegno di legge in qualsiasi materia, dando luce a una nuova forma di bicameralismo parziale dotato solo della fase del cosiddetto "ping" e privo della fase del "pong". Tanti ping, senza pong;
- Un **monocameralismo propositivo e legislativo** in tutte le materie diverse da quelle indicate all'art. 70, 1° comma (art. 70, 2° comma);
- Un **monocameralismo legislativo (o autoritario)** su proposta di ogni deputato o **senatore** (art. 71, 1° comma) e su richiesta del **Senato** (art. 71, 2° comma).

Infatti, a prescindere dalla previsione di cui al revisionando art. 63, 2° comma, la nomina dei senatori ex art. 57, 1° comma, genererebbe il PARADOSSO secondo il quale, se il **SINDACO DEL COMUNE ITALIANO CON MENO ABITANTI**, composto da circa 36 persone, eletto col **minimo di 19 voti**, venisse nominato senatore per la regione di appartenenza:

- potrebbe (ex art. 71, 1° comma) presentare **disegni di legge**, alla Camera dei deputati, al pari di ogni deputato eletto a suffragio universale e senza raccogliere le 150.000 firme previste per i progetti di legge popolare, a prescindere dalle materie per le quali il Senato ha competenza legislativa paritetica alla Camera dei deputati;
- concorrerebbe (ex art. 71, 2° comma) a formare la maggioranza assoluta nelle deliberazioni con le quali il Senato dovesse richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge;
- godrebbe dell'**immunità** parlamentare (ex art. 40, 5° comma legge costituzionale sottoposta a referendum costituzionale). E proprio l'**immunità** confermerebbe quanto appena detto rispetto ai poteri e alle facoltà dei nuovi senatori. Difatti, che senso avrebbe riconoscere l'immunità a dei senatori che non partecipano al dibattito parlamentare e che non possono proporre leggi, considerato che il perimetro dell'immunità é rigorosamente circoscritto agli obiettivi connessi allo status di parlamentare?

Né, ex adverso, potrebbe sostenersi che la facoltà del singolo senatore fosse limitata alle materie di competenza di cui all'art. 70, 1° comma, in quanto la circostanza limitativa o esplicativa della facoltà o potere avrebbe dovuta essere espressamente prevista nel primo comma dell'art. 71, anche solo inserendo concetti quali "nei limiti delle competenze di cui all'art. 70, 1° comma". Rebus sic stantibus, l'assenza di esplicita previsione limitativa e la



completa regolamentazione dell'iter propositivo in costituzione, art. 72, non lascerebbe spazio alcuno a diverse interpretazioni o a supplenze interpretative. Sic! Ne conseguirebbe l'assurdo giuridico in ragione del quale il Senato della Repubblica, collegialmente inteso, avrebbe facoltà legislative limitate e propositive piene, mentre i singoli senatori avrebbero piene facoltà di iniziativa propositiva in tutte le materie. Alla eccezione sulla possibile svista cagionata dalla necessità di approdare in tempi serrati ad un testo modificativo della Carta Costituzionale, agevolmente e recisamente si contrappone la tesi di chi invece sostiene che è proprio in questo deleterio modus legiferandi che risiedono le prove della tendenza ad una deriva autoritaria. Sicché, così come ad oggi la frenesia di ottenere un testo di modifica Costituzionale - seppur raffazzonato - ha mortificato il dibattito parlamentare e la ricerca dell'ampia e trasversale intesa su un testo corretto e condiviso, domani nessun freno etico o morale fermerà l'esercizio del potere legislativo di preconcepita derivazione autoritaria, o partitica.

### CHIOSA PERSONALE

Quale persona, cittadino italiano, elettore e componente del popolo destinatario della riforma, ho l'obbligo etico, morale e di coscienza di determinarmi in coerenza con le percepite o cognitivamente desunte valutazioni o comprensioni del contesto, abiurando ogni forma di alienazione, affitto o comodato delle capacità cerebrali all'uno o all'altro sostenitore di posizioni avendo, avvedutamente, raggiunto la convinzione che non solo siano opache e clamorosamente faziose le proposte di modifica costituzionale, ma che siano irrimediabilmente dannose anche per le future generazioni.

Forse sbaglierò, ma quella testé esposta, nello specifico, è la modesta interpretazione di persona dotata di ordinarie cognizioni e che nel senso declinato ha esegeticamente inteso il contenuto della legge costituzionale per la quale dovrà esprimere, senza incertezze, il proprio VOTO.

Sicché, dopo approfondita analisi dell'effettivo contenuto del plurimo quesito referendario ed in ragione di quanto illustrato, **voterò "NO"**. Ciò anche al fine di scongiurare la sottrazione del 50% del mio diritto al voto, considerato che, comunque, il nuovo Senato ed i nuovi senatori avranno, oltre ai suesposti considerevoli poteri di interferenza propositiva e legislativa, anche quello di nominare ben due giudici della Corte Costituzionale (art. 135, 1° comma). Tanti poteri ad un Organo e persone dotate di una così immensa facoltà propositiva e legislativa, nonché di immunità, non possono assolutamente essere attribuiti eludendo il voto a suffragio universale. Diritto al quale, di fatto, col quesito referendario se ne domanda espressa rinuncia.



### **Art. 55**

1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle **Camere** promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza

### **Art. 57**

1. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
2. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i **sindaci** dei Comuni dei rispettivi territori.

### **Art. 70**

2. **Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.**

### **Art. 71**

1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, **a ciascun membro delle Camere** ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
2. **Il Senato** della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, **richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge**. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica

### **Art. 72**

1. Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, e', secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. **Ogni altro disegno di legge e' presentato alla Camera dei deputati** e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale

### **Art. 135**

1. La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e **due dal Senato della Repubblica**

### **Art. 40 Legge Costituzionale pubblicata sulla G.U. n. 88 del 15.4.2016**

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. **Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.**